



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

DETERMINAZIONE N. 1628 DEL 22/07/2021

OGGETTO:	Indagine di mercato finalizzata all'individuazione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di scelta del contraente dei lavori di chiusura e tombamento di n. 2 laghi irrigui di proprietà del Comune di Fano attraverso affidamento diretto previa valutazione di almeno quattro operatori economici, ove esistenti, secondo l'ordine cronologico di arrivo, mediante Richiesta di Offerta (RdO) tramite MEPA, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020, del D.L. 77/2021 e dell'art. 36 co.6 del D.Lgs. 50/2016. Approvazione e pubblicazione dell'avviso pubblico di indagine di mercato.
-----------------	---

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO che:

- la REGIONE MARCHE - SERVIZIO TUTELA E GESTIONE ASSETTO DEL TERRITORIO - P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI PESARO-URBINO ai sensi del DP.R. 1363/1959, della L. 584/1994 e del D.M. 26/06/2014, con note acquisite al Protocollo Generale comunale con i n.ri 095635, 095637, 095643, 095646, 095651 e 095656 del 20/12/2019 aveva richiesto una valutazione sulla situazione di n. 6 laghi di proprietà del Comune di Fano tramite la stesura di relazioni tecniche apposite;
- con determina n. 489 del 02-03-2020 si è affidato l'incarico alla Dott.sa Geol. Laura Pelonghini per la redazione di n. 6 relazioni tecniche così come richieste dalla Regione Marche - SERVIZIO TUTELA E GESTIONE ASSETTO DEL TERRITORIO - P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI PESARO-URBINO relative ai laghi di proprietà del Comune di Fano;
- il Comune di Fano, in quanto proprietario, si trovava nella piena disponibilità due laghi inattivi, per i quali, data la necessità di realizzare sugli stessi alcune opere (pulizia periodica, messa in opera di tubo sfioratore) se ne consigliava la chiusura ;

PRECISATO che con determina n. 1240 del 01-06-2021 è stato affidato l'incarico professionale per il progetto e redazione di 3 computi metrici con direzione lavori alla medesima Dott. Geol. Pelonghini Laura al fine di verificare che le imprese incaricate svolgano le lavorazioni previste seguendo le modalità indicate nei progetti redatti, con particolare attenzione alle procedure di svuotamento e allontanamento delle acque raccolte dagli invasi;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla chiusura e tombamento di 2 laghi per il corrente anno 2021 attraverso l'affidamento dei relativi lavori, posticipando i lavori di chiusura del 3° lago nel prossimo 2022;

RICHIAMATO l'articolo 36 "Contratti sotto soglia" del D. Lgs. n. 50/2016: "...L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

RICHIAMATO il D.L. 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 di e da ultimo il D.L. 77/2021 di semplificazione in materia di contratti pubblici ed edilizia che ha introdotto una disciplina transitoria fino al 30/06/2023a carattere speciale per gli affidamenti dei contratti pubblici inferiori alle soglie comunitarie e che all'art. 1), comma 2 attesta "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

Decreto Legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività e di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016, secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture,.....di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.....Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti *internet* istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati;

prescrivendo che la stazione appaltante non debba richiedere le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 salvo che ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta; nonché che l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avvenga entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di procedura negoziata;

DATO ATTO che per il tipo di lavori in oggetto non è stata riscontrata l'esistenza di convenzioni attive presso Consip o altro soggetto aggregatore alla data di adozione della presente determinazione;

VISTA la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, che obbliga all'acquisto sul MEPA per affidamenti di importo superiore ad €. 5.000,00 (IVA esclusa);

RILEVATO che:

- è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip;
- nella fattispecie non ricorre «un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia»(ANAC, linee guida n. 4, paragrafo 1.5)

CONSIDERATO che:

- va comunque garantito l'interesse-dovere dell'Amministrazione alla convenienza economica in senso lato nell'acquisizione dei lavori a titolo oneroso;
- il principio di convenienza economica è garantito anche da una semplice indagine di mercato, intesa come mera attività istruttoria volta ad acclarare motivatamente quali siano le migliori condizioni economiche e/o tecnico-economiche spuntabili sul mercato;
- non sussiste, pertanto, l'obbligo di procedimentalizzazione tramite gara informale;

RITENUTO

- di attivare una richiesta di preventivi a mezzo di RdO sul MEPA ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) e co. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020 e del D.L. 77/2001, attraverso l'affidamento diretto previa valutazione di almeno quattro operatori economici, secondo l'ordine cronologico



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

di arrivo fra le ditte che presenteranno manifestazione di interesse e che risultino iscritte al MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 ed abilitati quali "Esecutori di Lavori di Manutenzione Ambiente e Territorio" con particolare riferimento alla categoria merceologica di abilitazione "OG8 - Manutenzione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari";

- di motivare la scelta della valutazione di almeno quattro operatori in quanto non si dispone di tale categoria nell'elenco fornitori;

EVIDENZIATO che l'affidamento non è suddiviso in lotti, ai sensi dell'art. 51, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016, in quanto i lavori di cui in oggetto non risultano suddivisibili funzionalmente;

RITENUTO, in considerazione della redazione delle Relazioni Tecniche e relativi computi metrici, nonché in considerazione dell'estensione e delle specifiche tecniche richieste per lo svolgimento dei lavori in oggetto, che il valore economico dell'affidamento per l'anno 2021, possa quantificarsi in € 18.817,52 euro (diciottomilaottocentodiciassette virgola cinquantadue centesimi) oltre IVA, di cui 431,93 euro (quattocentotrentuno euro virgola novantatre centesimi) i costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non soggetti a ribasso;

EVIDENZIATO che nella fattispecie:

- non ricorre un interesse transfrontaliero certo, in considerazione sia del limitato valore economico dell'affidamento che del luogo geografico di esecuzione dello stesso;
- le garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 non sono richieste tenuto conto dell'esiguità del valore economico dei lavori al fine di ottenere un miglioramento del prezzo di aggiudicazione; nonché in conformità all'obiettivo di cui al predetto art. 1 del D.L. 76/2020 di incentivazione degli investimenti pubblici durante l'attuale periodo emergenziale;
- non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, per cui non è stato predisposto il DUVRI;

DATO ATTO, altresì, che:

- l'art. 26, co. 3 della L. n. 488/1999 da ultimo la Legge 160/2019 e l'art. 1, co. 449 della L. n. 296/2006, dispongono la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma di beni e servizi comparabili;
- l'art. 1, co. 450 della L. n. 296/2006 stabilisce per gli enti locali l'obbligo, per gli acquisti di beni, servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ... ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 sancisce che per lo svolgimento delle procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA), al quale gli operatori economici sono ammessi e permangono previa verifica a campione dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso decreto, restando in capo alla stazione appaltante la verifica dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali eventualmente richiesti, nonché la verifica dei requisiti generali qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione;
- l'art. 37, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dispone che "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”;

- l'art. 1, co. 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) dispone che “... i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. ...”, come ribadito dall'art. 11, co. 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011) in riferimento alle convenzioni;

ATTESO, dunque, che per l'acquisto dei lavori in oggetto, il Comune di Fano può procedere direttamente e autonomamente avvalendosi di convenzioni Consip e facendo ricorso anche al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento;

VERIFICATO che:

- allo stato attuale e per la tipologia dei lavori in oggetto, non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza;
- i lavori sono negoziabili nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di cui all'art. 36, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., essendo attivo il bando “Lavori di Manutenzione Ambiente e Territorio al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)”, di cui all'art. 36, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con particolare riferimento alla categoria merceologica di abilitazione “OG8 - Manutenzione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari” ;

VISTI, altresì, i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016:

- l'art. 32, co. 3, secondo cui “La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice”;
- l'art. 95, co. 3 e 4, il quale prevede che “3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. 4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: ... b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera ...”;
- l'art. 36, con particolare riferimento al co.9-bis, secondo cui “Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”;

ACCERTATO che:

- la documentazione del MEPA relativa al predetto bando “Lavori” è costituita da un Capitolato d'Oneri Lavori di Manutenzione- Ambiente e Territorio a cui risultano allegati le “Condizioni Generali di Contratto Lavori” (Allegato A), le “Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione” (Allegato B), il “Patto di Integrità” (Allegato C) ;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

- nel MEPA alla categoria “Lavori di Manutenzione - Ambiente e Territorio”, viene previsto, che i lavori potranno essere acquistati esclusivamente attraverso Richiesta di Offerta (RdO) e Trattativa Diretta (TD) ...”;
- la RdO è “l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore agli Esecutori da lui selezionati tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 50 e seguenti delle Regole”, ai sensi del paragrafo 2 del predetto Capitolato tecnico;
- l’offerta inviata dall’Esecutore, a fronte del ricevimento della RdO, costituisce una proposta contrattuale valida, efficace ed irrevocabile sino alla data indicata nella RdO, ai sensi dell’art. 1329 del codice civile e comporta, da parte del Soggetto Esecutore, l’accettazione delle condizioni particolari di contratto eventualmente previste dal Soggetto Aggiudicatore, ai sensi dell’articolo 51 delle Regole;
- ai fini dell’abilitazione, e della successiva permanenza nel MEPA, l’Esecutore deve possedere i requisiti di ordine generale e idoneità professionale di cui al paragrafo 3 del Capitolato d’Oneri, oggetto di apposita dichiarazione da mantenere costantemente aggiornata e, in ogni caso, da rinnovare ogni sei mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca dall’abilitazione ai sensi del paragrafo 7 dello stesso Capitolato d’Oneri;

RIBADITO che, con riferimento al settore di riferimento dei lavori in oggetto, l’Ufficio non dispone di elenchi propri di operatori economici;

VALUTATO, al fine di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, con i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, di avviare apposita indagine di mercato finalizzata all’individuazione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di scelta del contraente per i lavori di chiusura e tombamento di n. 2 laghi irrigui di proprietà del Comune di Fano attraverso affidamento diretto previa valutazione di almeno quattro operatori economici, ove esistenti, individuati secondo l’ordine cronologico di arrivo, mediante Richiesta di Offerta (RdO) tramite MEPA, ai sensi ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) eco. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020, del D.L. 77/2021 e dell’art. 36, co. 6, nonché dell’art. 95, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l’avviso allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, denominato “Avviso pubblico di indagine di mercato” con i seguenti allegati: Allegato A – Relazioni Tecniche con relativi computi metrici e Allegato B – Modello di manifestazione interesse;

PRECISATO che il predetto avviso non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici da coinvolgere nella procedura di scelta del contraente;

RITENUTO, dunque, di approvare lo stesso disponendone la pubblicazione per 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”, e sull’“Albo Pretorio” del sito istituzionale del Comune di Fano, www.comune.fano.pu.it, al fine di assicurarne adeguata pubblicità per motivate ragioni di urgenza connesse alla necessità di consentire le pratiche agricole stagionali sui terreni circostanti i laghi oggetto della lavorazione, tenuto conto che gli stessi terreni sono condotti in affitto da terzi;

DATO ATTO che la pubblicazione di detto avviso non vincola l’Ente in alcun modo, né all’utilizzo della procedura riportata in oggetto, né all’automatico invito delle ditte partecipanti ad eventuali altre procedure di affidamento, siano esse di tipo negoziale o pubblico;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 17-02-2021 con oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 ai sensi dell’art. 170 del TUEL e



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

verifica stato attuazione programmi ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale con atto G.M. n. 12 del 15-01-2021 -I.E.) I.E.”;

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 18-02-2021 con oggetto: ”Approvazione bilancio di previsione 2021-2023 e della nota integrativa per lo stesso triennio – I.E.”;

- Delibera di Giunta Comunale n.37 del 25.02.2021 con oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, Piano della Performance 2021-2023 comprensivo del Piano dettagliato degli Obiettivi”;

ATTESTATO:

1) ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente in quanto l'indagine di mercato in oggetto non vincola l'Ente in alcun modo;

2) il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

3) il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d. lgs. 30/03/2001 n. 165, di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della G.C. n. 503 del 30/12/2013;

4) che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto d'interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi;

5) l'assunzione del presente atto sulla base di specifiche disposizioni di legge, quali il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. 120/2020, il D.L 77/2021;

ACCERTATO che non sussistono, in capo alla sottoscritta, situazioni di conflitto d'interesse per quanto concerne le materie oggetto della procedura d'affidamento di cui alla presente determinazione, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 con particolare riferimento agli artt. 107 e 183;

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. 120/2020;

- D.L. 77/2021;

- la L. n. 136/2010;

- le vigenti Linee guida n. 4 emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

-lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

- il provvedimento dirigenziale n. 1128 del 01.07.2016, di “Conferimento incarico relativo all'area della Posizione Organizzativa (A.P.O.) Settore Servizi Finanziari – Patrimonio”, nonché, da ultimo, il provvedimento n. 151 del 26/01/2021, di conferimento dello stesso incarico di Posizione Organizzativa con conferma di quanto contenuto nel provvedimento n. 1128 citato, con scadenza ultima al 31.01.2022, con possibile ulteriore rinnovo da formalizzare con apposito atto;

DETERMINA

1) DI STABILIRE che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

s'intende qui richiamata e approvata;

2) DI AVVIARE apposita indagine di mercato finalizzata all'individuazione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di scelta del contraente per la realizzazione di lavori di chiusura e tombamento di n. 2 laghi irrigui di proprietà del Comune di Fano attraverso affidamento diretto previa valutazione di almeno quattro operatori economici, ove esistenti, secondo l'ordine cronologico di arrivo, mediante Richiesta di Offerta (RdO) tramite MEPA, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020, del D.L. 77/2021 e dell'art. 36, co.6, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 95, co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, dando atto che non si dispone di tale categoria nell'elenco fornitori dell'Ente;

3) DI APPROVARE l'avviso allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, denominato "Avviso pubblico di indagine di mercato", disponendone la pubblicazione per 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti", e sull'"Albo Pretorio" del sito istituzionale del Comune di Fano, www.comune.fano.pu.it, al fine di assicurarne adeguata pubblicità per motivate ragioni di urgenza connesse alla necessità di consentire le pratiche agricole stagionali sui terreni circostanti i laghi oggetto della lavorazione, tenuto conto che gli stessi terreni sono condotti in affitto da terzi;

4) DI DARE ATTO che la pubblicazione del predetto avviso non vincola l'Ente in alcun modo, né all'utilizzo della procedura riportata in oggetto, né all'automatico invito delle ditte partecipanti ad eventuali altre procedure di affidamento, siano esse di tipo negoziale o pubblico;

5) DI ATTESTARE:

ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente in quanto l'indagine di mercato in oggetto non vincola l'Ente in alcun modo;

il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d. lgs. 30/03/2001 n. 165, di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della G.C. n. 503 del 30/12/2013;

che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto d'interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi;

l'assunzione del presente atto sulla base di specifiche disposizioni di legge, quali il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e il D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. 120/2020, il D.L. 77/2021;

6) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 31, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Katia Vegliò;

7) DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Ragioneria e all'Ufficio Contratti per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza, dando mandato a quest'ultimo ad apportare le modifiche e le integrazioni che si rendessero opportune e necessarie;

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

9) DI DARE ATTO che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 50/2016.

La Posizione Organizzativa

Dott.ssa Katia Vegliò

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. n. 82/2005)



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

DETERMINAZIONE N. 1628 DEL 22/07/2021

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA

Riferimenti contabili:

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio

Fano, li 23-07-2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

Daniela Mantoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.